Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE "E"
REATI SOCIETARI E DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

MATRICE DEL DOCUMENTO		
Adottato dall'Amministratore Unico	Data	Firma

INDICE

PARTE SPECIALE E **4**
Reati Societari e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio **4**
(Artt. 25 ter e 25 octies del Decreto) **4**
Premessa. **4**
1. Rinvio al catalogo dei reati presupposto. **5**
2. Funzioni coinvolte **5**
3. Procedure applicabili **6**
4. Regole generali di comportamento. **6**
5 Principi di controllo specifici **8**
5.1 Predisposizione della bozza di bilancio, relazioni ed altre comunicazioni sociali previste dalla legge **8**
5.2 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza **8**
6. Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie. **9**
6.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza **9**
7. Deliberazione ed esecuzione di operazioni finanziarie straordinarie **10**
7.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza **10**
8. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee dei soci e delle riunioni dell'A.U. **11**
8.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza **12**
8. Regole generali di comportamento – riciclaggio e reati affini **12**
10 Principi di controllo specifici – riciclaggio e reati affini **13**
10.1 Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti e piccola cassa contante) **13**
10.2 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza **14**
11. Costituzione di R.T.I. o joint venture (con controparti nazionali od estere) relative all'esecuzione di commesse private **14**
11.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza **15**
12. Acquisti di beni o servizi – affidamento di incarichi consulenziali **16**
12.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza **16**
13. Impieghi ed Investimenti produttivi e/o finanziari **17**
13.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza **17**
14. Controlli dell'Organismo di Vigilanza. **17**

PARTE SPECIALE E

Reati Societari e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Artt. 25 ter e 25 octies del Decreto)

Premessa.

In linea di principio, la responsabilità dell'Ente connessa alle fattispecie di reati societari richiamati dall'art. 25-ter presenta caratteristiche peculiari che ne mitigano la portata afflittiva rispetto alla analoga imputazione all'Ente dei reati contro la P.A. precedentemente esaminati.

In particolare, dalla normativa applicabile, emergono i seguenti profili di mitigazione:

- esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive a carico dell'azienda nel cui interesse sia commesso l'illecito societario ed applicazione alla stessa delle sole sanzioni pecuniarie (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- tendenziale qualificazione dei reati societari come reati c.d. "propri", la cui commissione è ipotizzabile esclusivamente ad opera di coloro che siano titolari della qualifica soggettiva indicata dall'art. 25-ter (amministratori, direttori generali e liquidatori) o da persone sottoposte alla loro vigilanza, salva la rilevanza delle qualifiche soggettive di fatto di cui all'art. 2639 cod. civ.;
- perseguibilità "a querela" di parte (e non d'ufficio) di gran parte delle fattispecie di reato (ad es. false comunicazioni sociali *ex* art. 2622, commi 1 e 2 cod. civ.).

Ai fini del presente Modello Organizzativo, l'impatto dei predetti reati sulla compagine societaria non può essere ignorato anche in considerazione del fatto che la conformazione dei reati societari come reati "propri" - non eseguibili da qualunque operatore aziendale ma solo da soggetti qualificati – non esclude la possibilità che anche le altre funzioni aziendali sottoposte alla vigilanza degli amministratori – in particolare quelle in cui siano inserite figure di immediato riporto del vertice – siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione di uno dei reati societari di seguito esplicati. Inoltre, va tenuto conto del fatto che la legge n. 262/2005 (c.d. legge di riforma del risparmio), da un lato, ha introdotto tra i soggetti attivi dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621, 2622 cod. civ.), la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (art. 30) - figura obbligatoria nelle sole società quotate - dall'altro, la medesima legge 262/2005 (art. 39, comma 5) ha anche determinato un notevole inasprimento nella misura delle sanzioni pecuniarie originariamente previste dall'art. 25-ter del Decreto per i reati societari, raddoppiandone i limiti di minimo e massimo edittale.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "*E*", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati negli artt. 25 *ter* (di seguito i "Reati Societari), 25 *octies (*reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) e 25 *octies 1* (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) del Decreto; si sottolinea che, per quanto non si possa escludere *tout court* la possibile commissione dei reati di seguito analizzati, è plausibile ritenere gli stessi, in considerazione delle attività svolte in concreto dalla Società, come di remota configurabilità e, in ogni caso, ragionevolmente prevenuti dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate anche nel Codice Etico adottato dalla Società.

Si è ritenuto opportuno trattare in modo congiunto le due categorie di reati in quanto entrambe riguardano la commissione di illeciti perpetrabili principalmente tramite un uso distorto e/o illecito dei capitali sociali e delle risorse finanziarie.

1. Rinvio al catalogo dei reati presupposto.

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in tema di responsabilità degli enti da reato di cui alla presente Parte Speciale si rinvia alla lettura estesa dei reati societari e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio contemplati agli articoli di cui all'art. 25 ter e art. 25 octies e 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001 che devono essere contemplati anche tenendo conto della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

2. Funzioni coinvolte

- ✓ Amministratore Unico;
- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Direttore Tecnico;
- ✓ Responsabile Amministrativo.

Le attività sensibili risultano essere quelle di:

- inserimento variazione o cancellazione dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, ivi compresi quelli tributari;
- gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;
- gestione dei rapporti con i Soci;
- approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori all'interno del sistema;
- gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;
- Attività di dismissione dei cespiti aziendali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso;
- Attività di eventuale sponsorizzazione e gestione di eventi;
- Predisposizione e redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle dichiarazioni fiscali e contributive.

Risultano essere sensibili, inoltre, i seguenti processi:

- gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti e piccola cassa contante);
- costituzione di R.T.I. o joint venture (con controparti nazionali od estere) relative all'esecuzione di commesse private o pubbliche;
- acquisti di beni o servizi/affidamento di incarichi consulenziali;
- impieghi ed investimenti produttivi e/o finanziari;
- scelta dei fornitori.

3. Procedure applicabili

In relazione alle attività sensibili deve esser fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti di cui sia conosciuta, o di cui si abbia il fondato sospetto, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità.

Di seguito si evidenziano gli atti societari e le procedure aziendali vigenti che hanno impatto diretto o indiretto sulla prevenzione dei reati societari ed incidono sulla regolamentazione delle fattispecie di attività sensibili riportate e di seguito dettagliate.

ELENCO PROCEDURE CHE FORMALIZZANO RUOLI E RESPONSABILITÀ COINVOLTI NELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI
Procedura su: ✓ **ciclo passivo,** ✓ **ciclo attivo.**
Statuto societario ed attribuzione di poteri.
Rispetto indici matrice di controllo contabile: - **rispetto indici ciclo attivo;** - **rispetto indici ciclo passivo.**
Verifica checklist adeguatezza assetto ex art 2086 c.c.
Matrice di controllo flussi finanziari
Gestione ordini d'acquisto

4. Regole generali di comportamento.

I soggetti apicali di Berna Engineering S.r.l. (anche se costituiti da soggetti esterni dotati di specifiche deleghe e/o attribuzioni), nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, nonché nella sfera dei rapporti societari in genere, le seguenti regole di condotta:

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
È, pertanto, vietato:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

È, pertanto, vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione od aumento fittizio del capitale sociale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Pertanto, è vietato:
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società.

È, pertanto, vietato:
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

È, pertanto, vietato:
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5 Principi di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni (obblighi e divieti) di cui al precedente paragrafo ("Regole generali di comportamento - Reati societari"), oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, di seguito vengono dettagliati i principi di controllo specifici a presidio delle singole fattispecie di attività sensibili sopra rilevate. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali coinvolti nelle attività, anche in assenza di procedure *ad hoc*.

5.1 Predisposizione della bozza di bilancio, relazioni ed altre comunicazioni sociali previste dalla legge

Il sistema di controllo a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI BILANCIO, RELAZIONI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE
• **Siano determinati con chiarezza, veridicità e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione aziendale di Berna Engineering S.r.l. è chiamata a fornire ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione e/o outsourcer responsabile della redazione del bilancio;**
• **La trasmissione di dati ed informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali infrannuali alla funzione e/o outsourcer responsabile della redazione del bilancio avvenga attraverso un sistema, anche informatico, che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;**
• **Di ogni processo di stima delle poste valutative del progetto di bilancio, sia conservato adeguato supporto documentale;**
• **Siano verificati, preliminarmente all'approvazione del bilancio, il rispetto degli indici di cui alle check-list di controllo societaria.**

5.2 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

La funzione/*outsourcer* responsabile della redazione del progetto di bilancio deve comunicare all'OdV, per quanto di competenza e prima dell'approvazione del bilancio, quanto segue:

FLUSSI ODV
• **Elenco delle voci di bilancio che derogano ai criteri civilistici di redazione ai sensi dell'art. 2423, comma 4, cod. civ.**
• **Bozza di bilancio completo della nota integrativa ed elenco delle modifiche al progetto di bilancio richieste dall'Amministratore Unico**
• **Relazione trimestrale ed annuale al bilancio**
• **Relazione sulla gestione dell'amministratore**

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

6. Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie.

Il sistema di controllo a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE ORDINARIE E STRAORDINARIE
• **Le operazioni societarie rilevanti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale di Berna Engineering S.r.l., nonché l'ingresso di nuovi soci all'interno della compagine sociale, ovvero l'acquisto e la cessione di partecipazioni, eventuali fusioni e scissioni (e le connesse attività aventi ad oggetto la comunicazione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle relative assemblee) siano effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole statutarie e delle procedure e linee guida aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni;**
• **Le operazioni in partnership realizzate da Berna Engineering S.r.l. per il tramite delle società socie, siano poste in essere nel rispetto di procedure atte a garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni stesse;**
• **Qualora tali operazioni dovessero richiedere la redazione di documenti quali: stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc., sia prevista la tracciabilità e il controllo delle specifiche attività svolte.**

6.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'A.U. deve comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue:

FLUSSI ODV
• **Elenco dei soggetti esterni cui sono state conferite eventuali deleghe per effettuare operazioni straordinarie.**
• **Elenco partecipazioni in imprese controllate, collegate e/o controllanti o altre partecipazioni societarie.**
• **Elenco operazioni straordinarie eseguite nel periodo di riferimento o da effettuarsi nel semestre successivo.**

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

7. Deliberazione ed esecuzione di operazioni finanziarie straordinarie

Il sistema di controllo a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE ORDINARIE E STRAORDINARIE
• **Siano definiti ruoli e responsabilità dei soggetti aziendali coinvolti nella movimentazione di risorse finanziarie da e verso le società collegate, controllate o controllanti;**
• **Siano sempre disponibili i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità;**
• **Siano formalizzate regole per la gestione di eventuali flussi finanziari da e verso le società collegate, controllate o controllanti che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino carattere di estemporaneità e discrezionalità;**
• **I rapporti e le prestazioni da e verso le società collegate siano sempre regolamentati attraverso contratti "intercompany" e sia sempre eseguito e documentato il controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse e sulla veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.**
• **Indicazione delle operazioni con parti correlate in nota integrativa, se concluse a condizioni non di mercato, ai sensi dell'art. 2427, numero 22-bis, c.c**
• **Indicazione dell'attività di direzione e coordinamento con relative responsabilità e vantaggi compensativi, con indicazione delle motivazioni delle decisioni, artt. 2497 e 2497 *ter* c.c.**
• **Nessun pagamento può essere effettuato in favore di persone fisiche o giuridiche non direttamente riconducibili alle parti contraenti ovvero tramite conti bancari anonimi o cifrati.**

7.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'A.U. deve comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue

FLUSSI ODV
• **Elenco movimentazioni finanziarie vs. società collegate, controllate o controllanti, inerenti operazioni straordinarie;**
• **Relazione sulla gestione;**
• **Elenco garanzie rilasciate dalla Società per gli affidamenti bancari.**

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

8. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee dei soci e delle riunioni dell'A.U.

Il sistema di controllo a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI E DELLE RIUNIONI DELL'A.U.
• **Siano previste verbalizzazioni delle attività svolte nel corso delle Assemblee che riportino con carattere di esattezza e veridicità i nominativi dei soggetti partecipanti, gli argomenti all'ordine del giorno, i documenti richiesti e/o consegnati e le determinazioni assunte all'esito delle adunanze;**
• **Siano disciplinati, tramite regolamenti e procedure, i rapporti di Corporate Governance tra i vari soggetti coinvolti, garantendo l'osservanza della normativa societaria;**

8.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'A.U. deve comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità annuale, quanto segue:

FLUSSI ODV
• **Relazione dell'amministratore unico allegata al bilancio di esercizio;**
• **Verbali di assemblea dei soci.**

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

9. Regole generali di comportamento – riciclaggio e reati affini

I soggetti apicali di Berna Engineering S.r.l. (compresi i soggetti esterni eventualmente dotati di procure specifiche per compiere atti nell'interesse della Società), nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, nonché nella sfera dei rapporti societari in genere, le seguenti regole di condotta:

- garantire il rispetto delle limitazioni di legge all'utilizzo del denaro contante (o di titoli al portatore) nelle transazioni societarie, in conformità alla normativa di volta in volta vigente;
- evitare di coinvolgere la Società in operazioni finanziarie con controparti di cui sia certa o probabile la provenienza illecita dei beni o flussi di denaro oggetto di transazione commerciale;
- non intrattenere rapporti di fornitura commerciale con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti e conti anonimi o contanti per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- astenersi da pagamenti effettuati da o verso conti correnti differenti rispetto a quelli normalmente utilizzati nelle relazioni d'affari o in valute diverse da quelle specificate in fattura, ovvero conti correnti siti in paesi inseriti all'interno della "Black List";

- assicurare il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, rifiutare pagamenti effettuati da (o astenersi da richieste di forniture di merci a) un soggetto che non sia parte contrattuale;
- garantire il controllo sia formale che sostanziale, con riferimento ai flussi finanziari aziendali in entrata e in uscita;
- rispettare i requisiti procedurali al fine della selezione dei fornitori, con particolare riferimento alla valutazione preventiva dell'entità dei prezzi offerti rispetto ai valori di mercato.

Si prevede inoltre, l'espresso divieto, per tutti i destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non integrare di per sé la fattispecie di riciclaggio o reati affini, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto divieto all'interno della Società di:

- sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità di cui si abbia consapevolezza che provengano da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto commesso da terzi, ovvero anche da soggetti apicali o dipendenti di Berna Engineering S.r.l. ovvero dei soci e di cui si abbia la consapevolezza di tale dato.

10. Principi di controllo specifici – riciclaggio e reati affini

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, di seguito vengono dettagliati i principi di riferimento, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali, nello svolgimento delle fattispecie di attività sensibili sopra individuate. **I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche**.

10.1 Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti e piccola cassa contante)

Il sistema di controllo a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (INCASSI, PAGAMENTI E PICCOLA CASSA CONTANTE)
● **Sia verificata la regolarità degli incassi e dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;**
● **Siano effettuati controlli formali e sostanziali sulla movimentazione di disponibilità finanziarie aziendali. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio di terrorismo, ecc. secondo le Liste di Riferimento/black list[1]), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche**

[1] Per "Liste di Riferimento" si intendono le liste redatte dall'Unione Europea, dall'ONU e dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control) nell'ambito della repressione di condotte criminose sul piano finanziario ovvero le "liste" di individui e gruppi terroristi redatto e pubblicato dall'Unione Europea ai sensi della Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001 e successive modifiche. Tali documenti sono reperibili sul sito istituzionale della Banca d'Italia al seguente link http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste

coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
• **Sia formalizzato e reso noto a tutti gli operatori coinvolti nella fattispecie di attività sensibile, il divieto di utilizzare denaro contante o altro strumento finanziario al portatore (assegni liberi, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) anche al di sotto della soglia limite predeterminata dalla legge, fatta eccezione per importi esigui nell'ambito di operazioni di cassa aziendale per spese bagatellari e comunque con obbligo di registrazione dell'operazione sì da avere la possibilità di controllo anche *ex post*;**
• **Non sia consentito accettare da terzi denaro contante o altro strumento finanziario al portatore per importi complessivamente pari o superiori alla soglia di trasferibilità predeterminata ex lege, se non per il tramite di intermediari abilitati (banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, ecc.);**
• **Siano eseguite verifiche periodiche sulla tesoreria al fine di monitorare il rispetto delle soglie fissate per i pagamenti in contanti per la piccola cassa, ovvero l'eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.;**
• **La movimentazione di risorse finanziarie sui conti correnti intestati alla Società sia consentita solo a soggetti muniti di apposita procura e/o autorizzazione, in conformità alle disposizioni aziendali interne ed allo Statuto;**
• **Sia vietato l'utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.**

10.2 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'A.U. deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità semestrali, quanto segue:

FLUSSI ODV
• **Elenco movimentazioni finanziarie da e verso terzi;**
• **Check list di verifica della cassa aziendale e delle relative operazioni effettuate.**
• **Riconciliazione bancaria.**

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

11. Costituzione di R.T.I. o joint venture (con controparti nazionali od estere) relative all'esecuzione di commesse private

Tale fattispecie potrebbe essere asservita al riciclaggio di beni o proventi di origine delittuosa in relazione a reati dolosi commessi da controparti (nazionali o estere) ovvero dagli stessi componenti degli organi sociali di Berna Engineering S.r.l.: se è vero, infatti, che la legge italiana esclude la punibilità del c.d. "auto-riciclaggio", la logica di massima prevenzione dei rischi ispiratrice del presente Modello impone di considerare rilevanti tutte le condotte di movimentazione, nell'ambito del ciclo attivo o passivo di Berna Engineering S.r.l., di disponibilità finanziarie proventi di reato, anche se realizzate dai medesimi soggetti che hanno concorso al reato-base (ad es. falso in bilancio

o frode fiscale commesso da un apicale di Berna Engineering S.r.l. che poi trasferisce il profitto criminoso su relazioni bancarie riferibili a società partner, in modo da frapporre ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa della provvista).
Una modalità alternativa di attuazione del reato può consistere nel trasferimento di fondi derivanti da attività criminosa realizzata da terzi o da esponenti di società controparti, su relazioni bancarie intestate o comunque riferibili a Berna Engineering S.r.l., qualora i vertici societari siano consapevoli dell'origine criminale della provvista entrante (ad es. trasferimento di fondi derivanti da un falso in bilancio o da frode fiscale commessi all'interno di società partner).
Il sistema di controllo a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER COSTITUZIONE DI R.T.I. O JOINT VENTURE (CON CONTROPARTI NAZIONALI OD ESTERE) RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI COMMESSE PRIVATE
• **Siano regolamentati, all'interno della delibera, i criteri che hanno condotto alla selezione, stipulazione ed esecuzione di eventuali accordi/joint venture con società nazionali od estere per la realizzazione di commesse private o pubbliche;**
• **Siano definiti ruoli e responsabilità dei soggetti aziendali coinvolti nella movimentazione di risorse finanziarie da e verso l'estero o banche estere;**
• **Siano formalizzate regole per la gestione di eventuali flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino carattere di estemporaneità e discrezionalità;**
• **Nessun pagamento possa essere effettuato in favore di persone fisiche o giuridiche non direttamente riconducibili alle parti contraenti ovvero tramite conti bancari anonimi o cifrati.**
• **Sia gestito in modo adeguato e minimizzato il rischio "controparte" legato all'eventuale instaurazione di rapporti commerciali o finanziari con persone indicate nelle c.d. Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse[2];**
• **Sia vietato il pagamento su conti correnti di banche appartenenti od operanti in Paesi elencati tra i c.d. "paradisi fiscali" (e catalogati all'interno della "Black List") o in favore di società off-shore[3];**
• **Nei rinnovi e/o nuovi contratti con aziende partner, prevedere apposita dichiarazione con cui le controparti affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per Berna Engineering S.r.l., di non essere mai state implicate in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte**

[2] Cfr. nota precedente.

[3] Ai fini del presente Modello, si intendono come "paradisi fiscali", gli Stati inseriti nella c.d. "lista nera" pubblicata dall'OCSE e periodicamente aggiornata, reperibile anche sul sito istituzionale dell'Organizzazione http://www.oecd.org/document/57/0,3746,fr_2649_33745_31236089_1_1_1_1,00.html. Ai medesimi fini, si intendono per società "*off-shore*" le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria (per quanto attiene alla costituzione, situazione patrimoniale e finanziaria e gestione della società). Tali Stati sono elencati in apposite Liste di Riferimento pubblicate, con periodicità semestrale, con D.M. del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 165-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (c.d. Testo Unico della Finanza).

della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
● **Nei rinnovi e/o nuovi contratti di partnership deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte di tutte le società coinvolte delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse e/o applicazione di penali).**

11.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'A.U. deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue:

FLUSSI ODV
● **Accordi contrattuali/joint venture con controparti nazionali od estere;**
● **Movimentazioni finanziarie da o verso banche estere.**

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

12. Acquisti di beni o servizi – affidamento di incarichi consulenziali

Il processo di approvvigionamento potrebbe essere strumentalmente asservito all'occultamento ed alla successiva immissione legale in commercio di beni provenienti da reato (ad es. furto o rapina) commesso da terzi ovvero alla movimentazione di liquidità aziendale provento di reato (es. frode fiscale) vs. terzi compiacenti (ad es. consulenti reali o fittizi disposti a ricollocare "a nero" una parte dell'incasso su fondi aziendali).
Il sistema di controllo a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER ACQUISTI DI BENI O SERVIZI – AFFIDAMENTO DI INCARICHI CONSULENZIALI
● **Siano definiti i criteri qualitativi e quantitativi di selezione dei fornitori;**
● **Sia verificata l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e, per quanto possibile, ci si avvalga delle prestazioni di fornitori abituali e qualificati;**
● **Siano monitorate periodicamente le prestazioni ed i requisiti dei fornitori inseriti nelle liste dei fornitori qualificati;**
● **Sia verificata la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra quanto riportato dal documento di trasporto, fattura o altro documento equipollente e quanto definito nei singoli ordini di acquisto;**
● **Siano monitorati e periodicamente aggiornati i dati anagrafici e le coordinate bancarie dei fornitori e consulenti, sulla base della documentazione richiesta ai medesimi soggetti e da questi inviata;**

• **Sia sempre garantita la tracciabilità del pagamento dei corrispettivi di forniture/consulenze;**
• **Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori o consulenti, prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per Berna Engineering S.r.l., di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;**
• **Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori e consulenti, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).**

12.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'A.U., per quanto di competenza e con la periodicità richiesta dall'OdV, quanto segue:

FLUSSI ODV
• **Elenco dei pagamenti;**
• **Elenco note di credito provenienti dai fornitori;**
• **Riconciliazione bancaria;**
• **Analisi contratti di affidamento consulenze.**

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

13. Impieghi ed Investimenti produttivi e/o finanziari

Il sistema di controllo a presidio delle fattispecie di attività sensibili sopra rilevate, è riepilogato nella seguente tabella.

PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI E/O LINEE GUIDA PER IMPIEGHI ED INVESTIMENTI PRODUTTIVI E/O FINANZIARI
• **Siano preventivamente verificate l'identità e l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori di beni produttivi o dei soggetti proponenti l'investimento finanziario;**

• **La predetta verifica sia imperniata sui seguenti indici rilevanti:**
  ○ **dati pregiudizievoli pubblici (protesti, sottoposizione a procedure concorsuali, applicazione di sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001 ecc.);**
  ○ **eventuale preventiva acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda e sull'asset societario, tramite società specializzate;**
  ○ **entità del prezzo proposto o valore dell'investimento sproporzionati rispetto ai valori medi di mercato;**

○ **coinvolgimento nelle operazioni di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.Lgs. 231/2007[4];**
• **Siano preventivamente identificati un organo/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard ed altro distinto organo/unità responsabile dell'approvazione e sottoscrizione del contratto;**
• **Sia formalizzato e reso noto agli operatori aziendali coinvolti nella fattispecie di attività sensibile in esame, il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone/società aventi residenza/ sede legale in uno dei Paesi caratterizzati da "maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e da assenza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale", come individuati nell'apposita black-list emanata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. n. 231/2007**
• **Sia verificata la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato.) con utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence.**

13.1 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'A.U. deve comunicare, per quanto di competenza e al verificarsi dell'evento, quanto segue:

FLUSSI ODV
• **Disponibilità aziendali impiegate in investimenti produttivi e finanziari;**
• **Report sintetico di motivazione dell'investimento;**
• **Andamento dell'investimento.**

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

14. Controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte generale del presente Modello, e l'esame dei flussi informativi relativi alle varie fattispecie di attività sensibili come sopra di volta in volta individuati, al fine specifico di prevenzione dei reati societari, i controlli dell'OdV investono, in generale, i seguenti aspetti:

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

• **Monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante analisi a campione dei processi a rischio;**
• **Monitoraggio sull'efficacia delle prassi interne di redazione del bilancio d'esercizio preesistenti al presente Modello, ai fini della prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;**

[4] Trattasi di persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche e dei loro familiari diretti, come elencate nella norma citata.

• **Vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire all'A.U. una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;**
• **Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili;**
• **Controlli sul rispetto dei principi elencati ai punti e paragrafi precedenti;**
• **Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;**
• **Monitoraggio delle black-list stilate dagli organismi pubblici, nazionali ed esteri, come individuate nei paragrafi precedenti, al fine di procedere a verifiche incrociate circa l'inerenza delle stesse a controparti contrattuali;**
• **Verifica a campione della regolarità dei flussi finanziari di Berna Engineering S.r.l.;**
• **Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi dipendente, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili;**
• **Predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.**

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati societari contemplati nella presente sezione della Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire all'Amministratore Unico di Berna Engineering S.r.l. ai quali compete ogni decisione in merito alle sanzioni irrogabili.